



# CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

## XI LEGISLATURA

168ª Seduta pubblica – Mercoledì 26 febbraio 2025

Deliberazione legislativa n. 2

OGGETTO: DISEGNO DI LEGGE RELATIVO A “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI NEL VENETO”.  
(Progetto di legge n. 248)

### IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

VISTO il disegno di legge relativo a “*Disposizioni in materia di attrazione degli investimenti nel Veneto*” (deliberazione della Giunta regionale n. 3/DDL del 20 febbraio 2024);

UDITA la relazione della Terza Commissione consiliare, relatrice la consiglieria *Silvia CESTARO*, nel testo che segue:

*“Signor Presidente, colleghi consiglieri,*

*il Veneto rappresenta un territorio di eccellenza e di grandi potenzialità per gli investitori esteri grazie alla sua posizione geografica e ad una buona rete di infrastrutture stradali, ferroviarie e portuali. La presenza di tre aeroporti internazionali, con Venezia che nel 2023 si colloca, a livello nazionale, al quinto posto per traffico passeggeri e al quarto posto per il traffico cargo, rende la Regione particolarmente attrattiva per gli investitori esteri. Un altro fattore rilevante è dato dal sistema universitario veneto che con i suoi quattro atenei, ai primi posti della Classifica Censis 2022/2023 per le varie categorie, copre tutti gli ambiti di studio. La presenza di molti cluster industriali dislocati nell’intera regione rappresenta un valore aggiunto per nuovi investitori, che possono contare su un tessuto di PMI in diversi settori manifatturieri e dei servizi ben integrati nelle catene globali del valore. Per tali caratteristiche il Veneto è la quinta regione italiana leader nell’attrazione degli investimenti dopo Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio e Piemonte. In Veneto sono inoltre presenti 9 multinazionali inserite tra le prime 500 imprese al mondo nella classifica di Forbes.*

*Gli investimenti esteri portano una serie di opportunità, quali maggiore crescita, attrazione di capitali, innovazione, trasferimento tecnologico e integrazione globale. Nel Veneto, il 94,5% delle imprese sono di proprietà italiana, un dato simile a quello della vicina Emilia-Romagna con il 93,4%; conseguentemente, con riferimento ai proprietari stranieri, in Veneto si registra una presenza pari al 5,5%, mentre in Emilia-Romagna tale valore risulta leggermente superiore, pari al 6,6%.*

*In termini di nazionalità dei proprietari esteri, la Germania emerge come il maggior investitore nel Veneto, con circa il 12% sul totale delle imprese a proprietà estera, seguita dagli Stati Uniti (10%), Lussemburgo (9%), Francia (8,3%), Regno*

Unito, Svizzera, Cina (circa il 6%), Austria, Paesi Bassi, Romania (4%), Spagna (3,5%), Giappone, Svezia, Belgio, Albania (2,5%).

*Per le PMI del territorio, che spesso trovano difficile competere a livello globale a causa delle limitate risorse a loro disposizione, accedere a nuovi capitali e know-how tramite fusioni o acquisizioni può rappresentare la chiave per l'espansione e l'innovazione. Inoltre, l'apertura della proprietà a terzi ed investitori esteri può essere una leva strategica per le imprese. Tuttavia, è essenziale che tali operazioni siano condotte con attenzione, considerando l'impatto sul tessuto sociale ed economico locale.*

*In tale contesto, il presente progetto di legge vuole favorire l'insediamento nel territorio regionale di nuovi insediamenti produttivi di imprese o aggregazioni di imprese e l'espansione di insediamenti esistenti, anche mediante la realizzazione di programmi di riconversione produttiva o il riutilizzo di impianti inutilizzati o dismessi, con l'obiettivo di:*

- *aumentare l'attrattività del territorio regionale per gli investitori nazionali ed esteri;*
- *accrescere la competitività e la produttività del sistema economico veneto;*
- *favorire il rilancio produttivo a partire dai settori strategici contrastando la delocalizzazione anche attraverso interventi atti ad agevolare le imprese, in particolare quelle che si impegnano a mantenere la loro presenza nel territorio regionale, salvaguardando l'occupazione e il lavoro.*

*Per il perseguimento di tali obiettivi il progetto di legge, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato:*

- *promuove e sostiene nuovi investimenti produttivi, particolarmente nel settore digitale, ambientale, dello sviluppo sostenibile, della transizione ecologica e dell'economia circolare, anche tramite l'attrazione o il rientro di investimenti dall'estero, con rilevanti impatti occupazionali e di innovazione;*
- *supporta le imprese che vogliono investire e produrre in Veneto attraverso incentivi e agevolazioni, anche fiscali, sia di carattere strutturale, sia per attività di ricerca, sviluppo ed innovazione;*
- *sostiene il radicamento delle imprese multinazionali anche al fine di sviluppare e qualificare le filiere produttive;*
- *promuove la riqualificazione energetica, ambientale, logistica e digitale delle aree interessate e la loro gestione integrata, anche d'intesa con gli enti locali, i consorzi e le società che gestiscono le aree industriali, favorendo proposte di sinergia industriale in grado di attuare principi di economia circolare.*

*A tal fine, la Giunta regionale promuove la stipula di appositi "Accordi per l'insediamento e lo sviluppo" garantendone l'accesso ai soggetti interessati in condizioni di parità e trasparenza. In particolare, gli Accordi, preceduti da un apposito Avviso che individua le attività economiche, la tipologia di investimenti, le categorie di imprese, il valore minimo degli investimenti e le spese ammissibili all'agevolazione, la misura e la natura delle agevolazioni e i criteri di valutazione delle domande, definiscono:*

- *la localizzazione dell'investimento produttivo;*
- *la descrizione dettagliata del progetto;*
- *l'entità dei contributi e delle spese previste;*
- *i tempi di realizzazione degli interventi;*
- *gli impegni occupazionali;*
- *gli impegni per la tutela della salute e dell'ambiente;*
- *le clausole di salvaguardia e le penalità in caso di inadempimento;*

- *l'impegno di mantenere l'insediamento per un periodo minimo di cinque anni in coerenza con la normativa europea.*

*La Giunta regionale sostiene gli interventi attraverso agevolazioni alle imprese concesse nelle forme del finanziamento agevolato, contributo in conto interessi, contributo in conto impianti, contributo diretto alla spesa, nonché tramite la concessione di garanzie nelle diverse forme tecniche, anche in combinazione tra di loro. È previsto, inoltre, che alle imprese che sottoscrivono e realizzano gli Accordi per l'insediamento e lo sviluppo sia applicata una riduzione di un punto dell'aliquota IRAP per l'anno di sottoscrizione dell'Accordo e per i due anni successivi.*

*Le funzioni riferite alla gestione degli accordi possono essere affidate dalla Regione, con le modalità stabilite da apposita convenzione, alla propria società in house Veneto Innovazione S.p.A. ai sensi della legge regionale 4 luglio 2023, n. 14.*

*Sono inoltre previste ulteriori azioni volte a promuovere l'attrattività del territorio regionale e favorire gli investimenti e il rientro delle attività delocalizzate, con particolare riferimento:*

- *all'individuazione di un "Contact point" di informazione e di accompagnamento delle imprese che vogliono avviare o espandere un'attività nel territorio regionale;*

- *alla predisposizione di un sito informativo che descrive gli elementi di attrattività del territorio regionale e le opportunità connesse alla realizzazione di un investimento produttivo nel Veneto;*

- *alla realizzazione, anche tramite l'attivazione di un servizio digitale per il censimento delle opportunità insediative e di investimento in Veneto, di una piattaforma digitale che individua le aree industriali disponibili evidenziandone le caratteristiche urbanistiche ed infrastrutturali, con relativa descrizione dei servizi disponibili, delle agevolazioni attive nella specifica area territoriale e di ogni altra informazione utile alla valutazione delle imprese ai fini dell'insediamento;*

- *all'attività di ricerca di investitori nazionali ed esteri tramite la realizzazione di azioni di promozione, anche a livello internazionale, dell'immagine del Veneto e delle opportunità di investimento nel territorio regionale e l'organizzazione di iniziative promozionali.*

*Il progetto di legge si articola in 12 articoli di seguito brevemente illustrati.*

*L'articolo 1 definisce le finalità del progetto di legge.*

*L'articolo 2 illustra gli Accordi per l'insediamento e lo sviluppo tra la Regione e le imprese come strumento chiave per l'attrazione e lo sviluppo di nuovi investimenti produttivi strategici.*

*L'articolo 3 definisce il contenuto dell'Accordo per l'insediamento e lo sviluppo.*

*L'articolo 4 illustra le modalità di gestione dell'Accordo per l'insediamento e lo sviluppo la quale, con apposita convenzione, può essere affidata alla propria società in house Veneto Innovazione S.p.A. ai sensi della legge regionale 4 luglio 2023, n. 14.*

*L'articolo 5 delinea le modalità di realizzazione dell'Accordo per l'insediamento e lo sviluppo tramite lo strumento del contratto di rete di cui al comma 4 ter, dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5.*

*L'articolo 6 illustra gli strumenti da sviluppare da parte della Regione per migliorare e rendere più efficiente il processo di attrazione degli investimenti sul territorio regionale.*

*L'articolo 7 contiene interventi di semplificazione al fine di attrarre nuovi investimenti.*

*L'articolo 8 delinea azioni di sostegno agli investimenti delle imprese attraverso interventi in materia di occupazione e formazione.*

*L'articolo 9 prevede agevolazioni IRAP per le imprese che stipulano gli Accordi per l'insediamento e lo sviluppo.*

*L'articolo 10 contiene la clausola valutativa.*

*Gli articoli 11 e 12 contengono rispettivamente la norma finanziaria e la dichiarazione d'urgenza.*

*Il Consiglio delle Autonomie Locali ha espresso parere favorevole in data 15 aprile 2024.*

*In data 29 maggio 2024 si sono svolte le consultazioni con i soggetti portatori di interesse, ai sensi dell'articolo 57, comma 1, lettera d) del Regolamento nella forma di cui all'articolo 58, comma 1, lettera a) del Regolamento.*

*Le stesse si sono svolte in forma congiunta con la Prima Commissione consiliare.*

*La Terza Commissione consiliare ha acquisito i pareri dalle seguenti Commissioni consiliari:*

- Sesta Commissione consiliare: parere favorevole espresso a maggioranza in data 24 aprile 2024, ai sensi dell'articolo 51 del Regolamento;*
- Seconda Commissione consiliare: parere favorevole espresso a maggioranza in data 16 gennaio 2025, ai sensi dell'articolo 51 del Regolamento;*
- Prima Commissione consiliare: parere favorevole espresso a maggioranza in data 5 febbraio 2025, ai sensi degli articoli 51 e 66 del Regolamento.*

*La Terza Commissione consiliare in data 5 febbraio 2025 ha approvato a maggioranza il progetto di legge regionale n. 248 che viene ora sottoposto all'esame dell'Assemblea consiliare.*

*Hanno votato a favore i rappresentanti dei gruppi: Liga Veneta per Salvini Premier (Andreoli con delega Cecchetto, Dolfìn, Pan, Possamai, Rigo); Zaia Presidente (Cestaro, Gerolimetto, Giacomini); Fratelli d'Italia-Giorgia Meloni (Razzolini); Forza Italia-Berlusconi-Autonomia per il Veneto (Bozza).*

*Astenuti i rappresentanti dei gruppi Partito Democratico Veneto (Montanariello, Zottis); Europa Verde (Masolo); Misto (Lorenzoni).”;*

**UDITA** la relazione di minoranza della Terza Commissione consiliare, relatore il consigliere *Arturo LORENZONI*, nel testo che segue:

*“Signor Presidente, colleghi consiglieri,*

*mi fa particolarmente piacere poter essere correlatore di questo progetto di legge, perché è uno dei temi che mi stanno a cuore. L'ho fatto molto volentieri ed è stata l'occasione anche per conoscere meglio la realtà produttiva della nostra Regione.*

*Finalmente arriva in Aula questo progetto di legge, che è stato presentato - lo ricordo ai colleghi - il 5 marzo 2024. Un percorso lungo un anno per un provvedimento atteso da molte parti sociali, che mi auguro non vedano deluse le proprie aspettative. Forse dobbiamo ringraziare il Presidente di Confindustria Enrico Carraro, che ha dato una sveglia alla Giunta regionale e ha consentito di completare i passaggi in Commissione consiliare regionale.*

*Dobbiamo riconoscere che c'era proprio bisogno di dare una scossa all'Amministrazione regionale perché attivasse misure per attrarre investimenti, esteri soprattutto. Se i territori nostri concorrenti si muovono e noi rimaniamo fermi, restiamo indietro. Le esperienze di Intel e Silicon Box ci insegnano che, se siamo in competizione, il successo di un ecosistema produttivo non nasce a caso. Il Veneto ha molti asset materiali e immateriali di valore, lo ricordava la collega Cestaro, ma questo non assicura alcuna posizione di rendita.*

*Se guardiamo alla classifica del 2024 del Financial Times, tra le dieci Regioni europee migliori per la strategia per gli investimenti stranieri - Foreign Direct Investment (FDI) - il Veneto non c'è. Ci sono l'Emilia-Romagna, la Lombardia e il Piemonte, ma il Veneto non c'è.*

*Poniamoci qualche domanda e cerchiamo di capire come mettere a fuoco una strategia perché il nostro territorio sia riconosciuto come attrattivo. È interessante osservare i dati che caratterizzano l'economia della nostra Regione. Le imprese a capitale estero in Italia hanno circa 1,2 milioni di dipendenti e un fatturato generato pari a circa 445 miliardi di euro l'anno. Banca d'Italia valuta in 417 miliardi lo stock degli investimenti esteri in Italia. Ricordava la collega il 5 per cento circa delle imprese in regione di capitale straniero, una penetrazione simile a quella delle regioni vicine.*

*Una raccolta statistica dell'Istituto per il commercio estero relativa al 2017 (l'ultima disponibile) mostra che in Veneto erano attive 1.211 imprese estere, l'8,5 per cento delle imprese estere presenti in Italia, con 110.000 dipendenti e un fatturato di 43,7 miliardi, che è solo il 7,2 per cento del fatturato delle imprese a capitale straniero. Quindi, fatturano meno che non nel resto, se la quota è inferiore. È suddiviso, questo fatturato, sostanzialmente a metà tra il manifatturiero e il commercio. Il 70 per cento di questo fatturato era da parte di imprese dell'Unione europea. Una presenza di rilievo.*

*Non vi sono solo le imprese estere che dobbiamo aspirare ad attrarre, ma anche le imprese promosse da cittadini italiani, veneti in primis, che spesso prediligono collocare altrove la sede della propria attività. Su questo, se volete, ho un ventaglio di casi assolutamente significativo.*

*Credo che il tema sia soprattutto come essere attrattivi per le imprese che fanno innovazione. È da lì che viene la creazione di valore. In una situazione di progressiva mancanza di lavoratori, l'economia si può sostenere unicamente sull'innovazione. Di questo dobbiamo essere consapevoli.*

*Vi sono degli indicatori significativi, pubblicati sul cruscotto, indicatori statistici del Ministero delle imprese. Il Veneto ospitava, a fine giugno 2024, 814 start-up innovative, quinta regione italiana, con il 6,32% del totale nazionale. Siamo sotto rispetto alla quota dell'economia nazionale. Nessuna provincia veneta è tra le prime dieci in Italia. La prima è Padova, tredicesima, con l'1,63% del totale delle start-up innovative nazionali. Se guardiamo alla percentuale di queste start-up innovative sul totale delle nuove società di capitali nella nostra Regione, il Veneto è ai minimi nazionali con il 2,83% delle nuove società create, che sono start-up innovative, contro il 4,3% della Lombardia e il 4,5% del Friuli Venezia Giulia. Non cito le Regioni a guida di centrosinistra, sennò mi dite che sono partigiano. Allora, abbiamo parecchio lavoro da fare sul fronte dell'innovazione.*

*Il provvedimento in discussione può essere sintetizzato in un'ampia delega alla Giunta regionale sulla base di cinque azioni, in gran parte delegate o delegabili a Veneto Innovazione, che ha acquisito un ruolo di dispensatore di incentivi con la legge n. 14 del 2023 di riforma organizzativa di Veneto Sviluppo. I cinque punti sono i seguenti: la delega alla Giunta regionale alla stipula di accordi per l'insediamento allo sviluppo (articoli 2 e 3); la realizzazione di un sito informativo sulle opportunità di investimento in Regione (articolo 6); la semplificazione dei processi autorizzativi (articolo 7); il sostegno alla formazione tramite i Centri per l'impiego (articolo 8); la riduzione di un punto percentuale per cinque anni – collega Cestaro, abbiamo fatto l'emendamento in Commissione, non sono due, sono cinque anni – per l'aliquota IRAP alle imprese di nuova costituzione che trasferiscono l'insediamento produttivo in Regione.*

*La prima osservazione è relativa alle risorse messe a disposizione per le attività, che sono gran parte recuperate dai fondi europei del FESR, che già erano stanziati, a prescindere da questa norma, e parliamo di 16,2 milioni di euro. Poi, vi sono altri finanziamenti a Veneto Innovazione per il suo ruolo, 766.000 euro e poi 100.000 euro l'anno, per i tre anni, per la formazione, 400.000 euro l'anno, per i tre anni, per la realizzazione del sito, la piattaforma informatica e la semplificazione normativa, 650.000 euro attesi nel 2026 e nel 2027 per la riduzione IRAP. Assessore, non abbiamo messo risorse di peso, abbiamo cercato di indirizzare delle risorse che già erano sul tavolo.*

*Il secondo aspetto è che ancora una volta, colleghi Consiglieri, diamo un'ampia delega alla Giunta regionale nel mettere in atto le azioni previste dalla norma, pur con risorse limitate. Allora, credo che sia da rendere più chiaro - e chiedo l'aiuto dell'Assessore su questo - quale sia il reale portato di questa legge rispetto a quanto già previsto nella normativa nazionale, soprattutto le misure messe in campo dal Ministero delle imprese e del made in Italy. Infatti, con il decreto-legge n. 39 del 29 marzo 2024 è stato approvato il nuovo piano per la cosiddetta "Transizione 5.0", che mira a sostenere gli investimenti in digitalizzazione e nella transizione sostenibile delle imprese attraverso un importante schema di crediti d'imposta. Ma la strategia nazionale per l'attrazione degli investimenti è assai più articolata. È attivo a livello ministeriale il Comitato di attrazione per gli investimenti esteri, il cosiddetto "CAIE", come luogo di coordinamento tra i principali attori in materia di attrazione. Nel 2022 con il decreto-legge n. 115 agli articoli 32 e 33 è stata prevista l'istituzione di aree di interesse strategico nazionale per la realizzazione di piani o programmi che prevedano investimenti superiori ai 400 milioni di euro relativi ai settori di rilevanza strategica. In queste aree è attivabile uno speciale Procedimento autorizzatorio unico accelerato regionale (PAUAR, questi acronimi sono un po' spaventosi) che consente di accentrare tutte le autorizzazioni nell'ambito di un provvedimento autorizzatorio unico. E qui chiedo, perché non sono riuscito a trovare informazioni: ce n'è qualcuna di queste che è stata attivata in Veneto? Tra gli interventi più rilevanti c'è la possibilità, poi, che il Ministero possa sostituirsi alle Amministrazioni competenti in caso di inerzia o ritardo per investimenti superiori ai 25 milioni di euro. Anche questo, un ruolo fortemente centralizzatore da parte del Governo rispetto all'autonomia decisionale. Però, se i territori non si muovono, il Governo, con l'articolo 30 del decreto-legge n. 50 del 2022, ha deciso di procedere autonomamente.*

*Nel 2023 è stata prevista l'istituzione, presso il Ministero delle imprese, dell'Unità di missione attrazione e sblocco degli investimenti, volta a facilitare, indirizzare e sburocratizzare le procedure per attrarre gli investimenti in Italia. Così, ad aprile 2024 è stata presentata la "Invest in Italy", la piattaforma del Ministero delle imprese e del made in Italy dedicata ad accompagnare e supportare gli investitori esteri in tutti gli adempimenti e le pratiche utili alla realizzazione di investimenti produttivi in Italia, dalla fase di negoziazione fino alla sua esecuzione, compresa l'eventuale domanda di incentivazione. Poi, vi è un'area per l'attrazione degli investimenti esteri (AIE) dell'Istituto per il commercio estero, che favorisce l'insediamento e lo sviluppo di progetti di aziende straniere in Italia, promuove opportunità di investimento in tutti i settori, supporta gli investitori per tutto il ciclo di vita dell'investimento, la prima assistenza, il tutoraggio, l'accompagnamento, l'after-care (per usare un termine che è presente anche nella nostra proposta di legge).*

*Insomma, c'è una serie di misure nazionali a cui l'azione regionale deve essere raccordata, perché sembra che si stia replicando su scala locale l'azione ministeriale. Come rafforziamo, Assessore, la collaborazione con l'attività di ICE, con le*

*Ambasciate, con le Camere di commercio italiane all'estero per promuovere presso gli imprenditori e gli investitori dei Paesi esteri? Così pure sembra debole il coinvolgimento attivo delle associazioni di categoria, dei distretti industriali e degli Enti locali nella definizione degli accordi per l'insediamento e lo sviluppo.*

*Questo passaggio sul coinvolgimento del territorio è, tra l'altro, oggetto della manovra emendativa, perché non si capisce bene come sia previsto. È possibile, ma non è previsto. Possiamo pensare di fare degli investimenti rilevanti sul territorio senza coinvolgere il territorio stesso? Io non credo. Su questo punto sono possibili delle consultazioni, secondo quanto indicato al comma 6 dell'articolo 2, ma sono decisamente poco definite.*

*Come è poco lineare, dal mio punto di vista, tutta la sequenza temporale degli avvisi e degli accordi per l'insediamento e lo sviluppo, che sono stipulati a valle della pubblicazione di un avviso, secondo quanto stabilito all'articolo 2. Ma una realtà con forte capacità di innovazione o una multinazionale secondo voi stipula l'accordo a valle di un avviso? Io ne dubito. I contenuti di innovazione non consentono di passare attraverso uno strumento di questo tipo. Allora, c'è un elemento di indeterminatezza nella procedura della stesura di questi accordi che secondo me va chiarita. Chiedo aiuto all'Assessore, perché io sono rimasto a lungo, ma non sono riuscito a venirne fuori.*

*Ma torno al rapporto tra le norme nazionali e le norme regionali. Per essere concreti, sarebbe interessante, ad esempio, capire il ruolo di accordi del tipo dell'accordo di programma che il Ministero dello sviluppo economico, la Regione Veneto e Invitalia hanno sottoscritto il 18 dicembre 2017 per rilanciare le attività imprenditoriali, salvaguardare i livelli occupazionali e sostenere i programmi di investimento. Quell'accordo era specifico per il territorio dei Comuni della Regione del Veneto riconosciuti quali aree di crisi industriale non complessa, ai sensi del decreto direttoriale del 19 dicembre 2016. Ma il tema che voglio sollevare è relativo al rapporto con gli strumenti messi in campo oggi da questo progetto di legge e il livello ministeriale. Siamo sicuri che non stiamo replicando in piccolo qualcosa che è già presente? E siamo sicuri che riusciamo ad attivare le massime sinergie possibili tra il livello amministrativo statale e il livello regionale? Io qui pongo proprio la domanda all'Assessore, che ringrazio di essere presente in Aula.*

*Anche il servizio di informazione, previsto dall'articolo 6, non fa che replicare la piattaforma ministeriale Invest in Italy, che ho citato, peraltro già attivata su scala regionale in altre Regioni. Invito a visitare, per esempio, la piattaforma dell'Emilia-Romagna, che è assolutamente fatta bene, ma soprattutto è focalizzata sugli elementi di vantaggio competitivo di quella Regione. Non è generica, è molto mirata su alcuni settori industriali. Su questo poi tornerò, perché il tema delle scelte è importante. Posso citare anche il servizio di location scouting per l'acquisizione di opportunità localizzative per attrarre investimenti in Campania. Anche loro hanno fatto un bel lavoro, devo dire la verità. Oppure, appunto, il sito web, molto pulito e chiaro, dell'Emilia-Romagna.*

*Con questo provvedimento che cosa si offre in più rispetto alla normativa nazionale, recentemente rafforzata sul fronte dell'attrazione degli investimenti? Questa è la domanda che io mi sono posto.*

*Ci sono, poi, altri tre punti che vorrei portare alla vostra attenzione.*

*Il primo è il riferimento al recupero delle aree industriali dismesse, che è esile. Siamo alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 2. Anche qui c'è tutta una serie di emendamenti che sono stati portati all'attenzione del Consiglio regionale, che auspico siano presi con grande attenzione. Non è fatto alcun cenno, per esempio, alle aree*

*produttive ecologicamente attrezzate, le cosiddette “APEA”, che sono state introdotte dall’articolo 26 del decreto legislativo n. 112 del 1998, con le quali un insieme di aziende operano insieme per favorire la trasformazione degli agglomerati industriali e delle aree distrettuali, con l’obiettivo di migliorare le prestazioni ambientali, industriali e sociali in coerenza con i diciassette obiettivi di sostenibilità indicati dall’ONU. Le APEA sono normate da almeno dieci Regioni, ma non nel Veneto. Allora, sarebbe un’occasione persa non cercare di recuperare quel tema quando si voglia promuovere un’industria integrata dal punto di vista ambientale e sociale nel territorio.*

*Il secondo punto è relativo all’innovazione. Secondo me non si guarda abbastanza al sistema dell’innovazione. Manca un focus specifico sull’attrazione di investimenti in ricerca e sviluppo e sulla collaborazione con il sistema universitario e della ricerca regionale. Non si prevedono incentivi o agevolazioni specifiche per le start-up innovative e per le imprese ad alta tecnologia. Se è sull’innovazione che dobbiamo puntare, è necessario prevedere incentivi mirati per investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica attraverso, ad esempio, una riduzione significativa dell’IRAP rispetto a quella prevista.*

*Il terzo punto: è data una delega totale a Veneto Innovazione in merito allo sviluppo di una strategia di marketing territoriale coordinata, al fine di promuovere il Veneto come hub manifatturiero d’eccellenza a livello internazionale. Perché non si è tenuto conto dei settori in cui il Veneto ha un vantaggio competitivo per spingere la crescita? Perché non si riconosce il ruolo dei Distretti Industriali, perché essi rimangano al centro delle strategie industriali regionali? Qui sarebbe servita un’analisi dei settori economici su cui puntare, per attrarre investimenti ad alto valore aggiunto, una mappatura delle competenze e delle eccellenze produttive del Veneto, da valorizzare per attrarre investimenti mirati, per indirizzare l’intervento operando delle scelte. Ma forse non è nelle corde di questa Amministrazione operare delle scelte. Lo ha fatto il meno possibile in questa legislatura, dal mio punto di vista, per non scontentare nessuno. Invece, crescere significa scegliere.*

*In sintesi, per concludere, questa legge era attesa, contiene delle misure utili, tuttavia il disegno complessivo ai miei occhi è carente di una visione strategica di lungo periodo, delle scelte di indirizzo e di un approccio integrato e mirato per attrarre gli investimenti ad alto valore aggiunto nei settori economici più promettenti del Veneto.*

*Il nostro territorio sta vivendo una fase di forte competizione con i territori vicini, è in atto un ridisegno della produzione industriale in molti settori, che più forte sarà nei mesi a venire con il terremoto che verosimilmente il ricorso ai dazi a livello internazionale creerà sul sistema produttivo. Ecco, serve più benzina nel motore. Mi auguro che l’attenzione all’insieme di emendamenti che sono stati proposti possa mettere almeno qualche elemento in più di valore in questa legge, che era attesa, desiderata dal territorio, ma non sufficientemente ambiziosa. Assessore, contiamo sulla sua collaborazione per riuscire a dare benzina a questo territorio.”;*

ESAMINA e VOTA, articolo per articolo, compresi i relativi emendamenti, il disegno di legge composto di n. 12 articoli;

PRESO ATTO che la votazione dei singoli articoli ha dato il seguente risultato:

**Art. 1**

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 44
Voti favorevoli	n. 35
Astenuti	n. 9

**Art. 2**

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 44
Voti favorevoli	n. 34
Astenuti	n. 10

**Art. 3**

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 43
Voti favorevoli	n. 34
Astenuti	n. 9

**Art. 4**

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 41
Voti favorevoli	n. 35
Astenuti	n. 6

**Art. 5**

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 42
Voti favorevoli	n. 35
Astenuti	n. 7

**Art. 6**

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 37
Voti favorevoli	n. 28
Astenuti	n. 9

**Art. 7**

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 35
Voti favorevoli	n. 26
Astenuti	n. 9

**Art. 8**

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 40
Voti favorevoli	n. 32
Astenuti	n. 8

**Art. 9**

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 43
Voti favorevoli	n. 33
Astenuti	n. 10

**Art. 10**

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 42
Voti favorevoli	n. 32
Astenuti	n. 10

**Art. 11**

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 43
Voti favorevoli	n. 33
Astenuti	n. 10

**Art. 12**

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 44
Voti favorevoli	n. 34
Astenuti	n. 10

VISTI gli emendamenti approvati in Aula;

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

APPROVA quindi la legge nel suo complesso nel testo che segue:

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI NEL VENETO**

---

### **Art. 1 - Finalità ed interventi.**

1. Con la presente legge regionale la Regione del Veneto si propone di:

- a) aumentare l'attrattività del sistema economico regionale per gli investitori nazionali ed esteri, anche al fine di favorire la continuità d'impresa;
- b) accrescere la competitività e la produttività del sistema economico veneto;
- c) favorire il rilancio produttivo a partire dai settori strategici contrastando la delocalizzazione anche attraverso interventi atti ad agevolare le imprese, in particolare quelle che si impegnano a salvaguardare l'occupazione e il lavoro sul territorio regionale.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di stato, la Giunta regionale:

- a) promuove e sostiene nuovi investimenti produttivi, particolarmente nel settore tecnologico, digitale, ambientale, energetico, dello sviluppo sostenibile, della transizione ecologica e dell'economia circolare, anche tramite l'attrazione o il rientro di investimenti dall'estero, con rilevanti impatti occupazionali e di innovazione;
- b) supporta le imprese che manifestano l'intenzione di investire e produrre in Veneto attraverso incentivi e agevolazioni, anche fiscali, sia di carattere strutturale, sia per attività di ricerca, sviluppo ed innovazione;
- c) sostiene il radicamento, l'attrazione e lo sviluppo delle imprese multinazionali anche al fine di sviluppare e qualificare le filiere produttive;
- d) sostiene progetti di rilocalizzazione in Veneto di produzioni precedentemente delocalizzate;
- e) promuove la riqualificazione energetica, ambientale, logistica e digitale delle aree interessate e la loro gestione integrata, anche d'intesa con gli enti locali, i consorzi e le società che gestiscono le aree industriali, favorendo proposte di sinergia industriale in grado di attuare principi di economia circolare;
- f) stimola gli investimenti nel sistema produttivo veneto da parte di fondi di private equity e private debt nazionali ed internazionali.

### **Art. 2 - Accordi per l'insediamento e lo sviluppo.**

1. La Giunta regionale, nel perseguire le finalità di cui all'articolo 1, promuove la stipula di "Accordi per l'insediamento e lo sviluppo" aventi ad oggetto nuovi insediamenti produttivi di imprese o aggregazioni di imprese o l'espansione di insediamenti esistenti, privilegiando la realizzazione di programmi di riconversione produttiva o il riutilizzo di impianti inutilizzati o dismessi.

2. Gli Accordi per l'insediamento e lo sviluppo si caratterizzano per:

- a) l'elevato valore degli investimenti a carico delle imprese;
- b) l'accrescimento delle specializzazioni delle imprese, della capacità competitiva e delle specializzazioni della filiera e del sistema produttivo regionale, anche con riferimento ai mercati esteri;
- c) i livelli di ricerca, tecnologia e capacità di innovazione;
- d) la sostenibilità energetica, ambientale e sociale degli interventi, inclusa la previsione di recupero e riqualificazione di strutture dismesse o sottoutilizzate;
- e) un significativo impatto con positivi effetti sull'occupazione;

f) la capacità di attrarre investimenti esteri, riconducibile, oltre che all'attrazione di nuovi investimenti, anche alla realizzazione di progetti di sviluppo in grado di consolidare la presenza dell'investitore estero sul territorio regionale.

3. La Giunta regionale sostiene gli interventi di cui ai commi 1 e 2 attraverso agevolazioni alle imprese concesse nelle forme del finanziamento agevolato, contributo in conto interessi, contributo in conto impianti, contributo diretto alla spesa, nonché tramite la concessione di garanzie nelle diverse forme tecniche, anche in combinazione tra di loro.

4. La Giunta regionale può sostenere gli interventi di cui ai commi 1 e 2 mediante incentivi, da definirsi con apposito provvedimento, nel rispetto della normativa statale e della disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese.

5. L'utilizzo delle varie forme di agevolazione e la loro combinazione sono definiti nell'avviso di cui al comma 6 nonché in fase di negoziazione sulla base delle caratteristiche dei progetti e dei relativi ambiti di intervento.

6. Al fine di consentire l'accesso agli Accordi in condizioni di parità e trasparenza, nel rispetto delle norme nazionali ed europee in materia di tutela della concorrenza, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva l'"Avviso per gli Accordi per l'insediamento e lo sviluppo". L'avviso individua le attività economiche, la tipologia di investimenti, le categorie di imprese, il valore minimo degli investimenti e le spese ammissibili all'agevolazione, la misura e la natura delle agevolazioni concedibili nei limiti consentiti dalla vigente normativa comunitaria, i criteri di valutazione dell'istanza di ammissione all'agevolazione e le risorse disponibili, anche con riferimento alle diverse aree di incentivazione. Sull'avviso, incluso lo schema di accordo, la Giunta regionale informa e consulta le parti sociali e può tenere conto di eventuali indicazioni espresse dalle stesse.

7. In caso di valutazione positiva di una proposta di investimento che coinvolge gli enti locali, gli stessi sono informati al fine di valutare gli interventi di parte pubblica necessari per realizzare le finalità dell'Accordo.

8. L'Accordo individua le procedure abilitative, anche in materia urbanistica, per la realizzazione degli insediamenti produttivi e delle funzionali opere infrastrutturali.

9. L'Accordo è approvato dalla Giunta regionale e sottoscritto dai legali rappresentanti delle imprese o delle aggregazioni di imprese, degli enti locali e degli altri soggetti che ne concorrono all'attuazione. Per la Regione l'accordo è sottoscritto dal direttore della struttura competente in materia di industria.

10. Beneficiari delle agevolazioni e degli incentivi di cui ai commi 3 e 4 sono l'impresa che promuove l'Accordo, in qualità di soggetto proponente e le eventuali altre imprese che intendono realizzare i progetti di investimento oggetto dell'Accordo. In caso di progetti di investimento da realizzare da più imprese, il soggetto proponente ne assume la responsabilità verso la Regione ai fini della coerenza tecnica ed economica.

11. Gli Accordi per l'insediamento e lo sviluppo possono essere connessi e complementari ad un eventuale accordo per l'innovazione o contratto di sviluppo sottoscritti con il competente Ministero e la Regione, a condizione che siano previsti investimenti addizionali ed ulteriori spese.

12. Sono esclusi dalle agevolazioni di cui ai commi 3 e 4 i progetti di investimento diretti alla realizzazione di infrastrutture dei trasporti, infrastrutture energetiche, infrastrutture per le telecomunicazioni, medie e grandi strutture di vendita di cui alla legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto" e successive modificazioni.

### **Art. 3 - Contenuto dell'Accordo per l'insediamento e lo sviluppo.**

1. L'Accordo per l'insediamento e lo sviluppo deve prevedere:

- a) la localizzazione dell'investimento produttivo;
- b) la descrizione dettagliata del progetto;
- c) l'entità dei contributi e delle spese previste;
- d) i tempi di realizzazione degli interventi;
- e) gli impegni occupazionali;
- f) gli impegni per la tutela della salute e dell'ambiente;
- g) le clausole di salvaguardia e le penalità in caso di inadempimento;
- h) l'impegno di mantenere l'insediamento per un periodo minimo di cinque anni in coerenza con la normativa europea.

2. L'Accordo può altresì includere progetti di ricerca e sviluppo che prevedono il coinvolgimento di uno o più organismi di ricerca operanti in Veneto.

3. L'Accordo può prevedere anche la realizzazione di opere infrastrutturali, materiali e immateriali, funzionali alle finalità del progetto di investimento e sviluppo. Gli oneri relativi alle suddette opere, compresi quelli di progettazione, possono essere anche integralmente a carico delle risorse pubbliche, secondo le modalità stabilite nell'accordo di cui all'articolo 2. Esclusivamente nel caso di imprese provenienti da paesi esteri o da altre regioni che vogliono avviare o espandere un'attività in Veneto, quando è accertata la carenza, totale o parziale, di risorse di carattere generale destinabili alla realizzazione delle infrastrutture da parte degli enti pubblici competenti, la relativa copertura può essere almeno in parte garantita attraverso risorse riservate dall'Accordo medesimo.

4. L'Accordo definisce, altresì, le modalità operative al fine di assicurare l'efficace e tempestivo svolgimento dei procedimenti amministrativi di competenza dei soggetti partecipanti all'Accordo, eventualmente promuovendo una apposita conferenza di servizi preliminare finalizzata, qualora necessario, a definire il percorso da attivare per la valutazione della compatibilità ambientale dell'intervento nel rispetto della normativa dell'Unione europea, statale e regionale in materia ambientale.

5. Gli Accordi che prevedono interventi in ambiti urbani degradati o in ambiti urbani di rigenerazione di cui alla legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio"" e successive modificazioni hanno titolo preferenziale per l'attribuzione delle agevolazioni e degli incentivi di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 2.

### **Art. 4 - Gestione dell'Accordo per l'insediamento e lo sviluppo.**

1. La Giunta regionale può affidare, con le modalità stabilite da apposita convenzione, alla propria società in house di cui alla legge regionale 4 luglio 2023, n. 14 "Riordino di partecipazioni societarie regionali in un unico gruppo. Modifiche alla legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 "Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A." e alla legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 "Costituzione di una società a partecipazione regionale per lo sviluppo dell'innovazione e collaborazione con il CNR per studi e ricerche in materie di interesse regionale" ed ulteriori disposizioni" le funzioni relative alla gestione degli interventi di cui alla presente legge, ivi comprese quelle relative alla ricezione, alla valutazione e all'approvazione della domanda di agevolazione, alla stipula del relativo contratto di ammissione, all'erogazione, al controllo e al monitoraggio dell'agevolazione, alla partecipazione al finanziamento delle eventuali opere infrastrutturali complementari e funzionali all'investimento privato per le quali sia stata ottenuta apposita dotazione finanziaria.

2. Il soggetto gestore fornisce, secondo la tempistica definita dalla convenzione di cui al comma 1 e comunque con cadenza semestrale, ovvero su richiesta della Regione, l'aggiornamento e il rendiconto sulle domande di agevolazioni pervenute, lo stato delle istruttorie e l'esito delle attività di monitoraggio e controllo.

#### **Art. 5 - Realizzazione dell'Accordo per l'insediamento e lo sviluppo.**

1. L'Accordo per l'insediamento e lo sviluppo può essere realizzato in forma congiunta anche mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete di cui al comma 4-ter, dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 "Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario", convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e successive modificazioni.

2. Il contratto di rete deve configurare una collaborazione effettiva, stabile e coerente rispetto all'articolazione delle attività, espressamente finalizzata alla realizzazione del progetto proposto. In particolare, il contratto deve contenere:

- a) la suddivisione delle competenze, dei costi e delle spese a carico di ciascun partecipante;
- b) la nomina obbligatoria dell'organo comune, che agisce in veste di mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con la Regione.

#### **Art. 6 - Azioni regionali per l'attrazione e il rientro degli investimenti.**

1. Al fine di promuovere l'attrattività del territorio regionale e favorire gli investimenti e il rientro delle attività delocalizzate, in un'ottica di rafforzamento competitivo delle imprese e di miglioramento del benessere economico-sociale del territorio, la Giunta regionale, avvalendosi della società regionale Veneto Innovazione di cui all'articolo 4, comma 1, provvede:

- a) all'individuazione di un "Contact point" a cui le imprese che vogliono avviare o espandere un'attività nel territorio regionale possono rivolgersi per richiedere servizi di informazione e di accompagnamento;
- b) alla predisposizione di un sito informativo che descrive gli elementi di attrattività del territorio regionale e le opportunità connesse alla realizzazione di un investimento produttivo nel Veneto, oltre che valorizzi la conoscenza delle realtà produttive e delle eccellenze regionali;
- c) alla realizzazione, anche tramite l'attivazione di un servizio digitale per il censimento delle opportunità insediative e di investimento in Veneto, di una piattaforma digitale che individua le aree industriali disponibili evidenziandone le caratteristiche urbanistiche ed infrastrutturali, con relativa descrizione dei servizi disponibili, delle agevolazioni attive nella specifica area territoriale e di ogni altra informazione utile alla valutazione delle imprese ai fini dell'insediamento;
- d) a svolgere attività di ricerca di investitori nazionali ed esteri tramite la realizzazione di azioni di promozione, anche a livello internazionale, dell'immagine del Veneto e delle opportunità di investimento nel territorio regionale nonché l'organizzazione di iniziative promozionali nei paesi interessati.

2. Per la realizzazione delle attività di cui al comma 1, la Giunta regionale può stipulare protocolli d'intesa o accordi di collaborazione con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) del Veneto, gli enti locali interessati, il sistema camerale e le associazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei settori economici interessati nonché le università, anche al fine di definire

procedimenti semplificati per la realizzazione degli interventi di insediamento e di ampliamento e per l'esercizio delle attività produttive.

#### **Art. 7 - Interventi di semplificazione.**

1. La Regione, al fine di favorire l'attrazione degli investimenti sul territorio regionale, persegue l'uniformazione, l'omogeneizzazione e l'interoperabilità delle informazioni e dei procedimenti concernenti l'insediamento e l'esercizio di attività produttive, l'avvio e lo svolgimento delle attività di servizi nel territorio regionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione promuove, tramite accordi con il sistema camerale, l'ANCI del Veneto e le altre amministrazioni coinvolte, specifiche azioni volte a garantire la piena digitalizzazione dei procedimenti amministrativi volti ad assicurare l'interoperabilità dei flussi documentali e degli schemi dati tra gli uffici comunali e le altre amministrazioni e autorità coinvolte nei procedimenti anche al fine di allineare le informazioni in possesso dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) e dello Sportello Unico Edilizia (SUE) con quelle detenute da tali soggetti.

3. La Regione assicura, in particolare:

a) l'accesso informatico alle procedure regionali che riguardano le imprese e il loro raccordo con lo sportello unico per le attività produttive;

b) l'alimentazione del fascicolo informatico d'impresa, nel rispetto dell'articolo 43-bis del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive modificazioni, mediante l'interoperabilità tra i sistemi informatici, con riferimento ai dati relativi alle imprese contenuti nelle banche dati della Regione e dei suoi enti, agenzie, aziende e degli altri organismi di diritto pubblico regionale, società controllate e partecipate.

4. La Giunta regionale, per l'attuazione di quanto previsto al comma 3, può stipulare intese e accordi con il sistema camerale al fine di pervenire all'allineamento dei dati.

5. La Regione, avvalendosi della società regionale Veneto Innovazione di cui all'articolo 4, comma 1, al fine di assistere gli investitori stranieri nella fase di insediamento e di sviluppo del progetto di investimento, istituisce un servizio di tutoraggio e di after-care che, nel rispetto della normativa vigente in materia, facilita i rapporti con le pubbliche amministrazioni coinvolte nelle procedure e agevola l'adempimento degli adempimenti amministrativi.

6. La Giunta regionale, con deliberazione da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di accesso al servizio di cui al comma 5 e le relative modalità di funzionamento, assicurando parità di trattamento tra gli operatori economici interessati.

#### **Art. 8 - Sostegno agli investimenti delle imprese attraverso interventi in materia di occupazione e formazione.**

1. Al fine di agevolare l'insediamento di nuove imprese sul territorio regionale, la Giunta regionale:

a) assicura, tramite la rete dei Centri per l'impiego, supporto alle imprese nella conoscenza del mercato del lavoro locale e nella ricerca di personale e l'organizzazione di eventi o altri percorsi di inserimento e accompagnamento lavorativo delle figure richieste;

b) riunisce, con cadenza semestrale, apposita seduta della Commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all'articolo 6 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro" e successive

modificazioni, al fine di concordare e pianificare in modo condiviso le politiche del lavoro volte ad offrire alle imprese aderenti agli Accordi per l'insediamento e lo sviluppo di cui all'articolo 2 gli strumenti più opportuni per favorire l'inserimento di nuovo personale e la riqualificazione del personale già presente in azienda, anche prevedendo interventi di qualificazione, riqualificazione o di sviluppo e adattamento delle competenze dei lavoratori;

c) promuove il coordinamento tra le imprese e il sistema di istruzione e formazione regionale;

d) promuove la valorizzazione dei sistemi di welfare esistenti nel territorio favorendo la realizzazione dei servizi alla persona e alla famiglia sul territorio regionale, anche valorizzando l'operato dell'Unità Operativa "Veneto Welfare" di cui all'articolo 55 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018" in relazione a quanto previsto dalla legge regionale 18 luglio 2017, n. 15 "Interventi per lo sviluppo della previdenza complementare e del welfare integrato regionale del Veneto";

e) favorisce l'attrazione di nuovi investimenti in merito ai processi di reindustrializzazione di imprese in crisi, riqualificazione o riconversione produttiva, passaggio generazionale o workers buyout, gestiti dalla Regione, anche attraverso l'Unità di Crisi regionale istituita presso l'Ente regionale Veneto Lavoro.

#### **Art. 9 - Agevolazioni dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per le imprese che stipulano Accordi per l'insediamento e lo sviluppo.**

1. A decorrere dal periodo di imposta in corso dal 1° gennaio 2026, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 "Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario", i soggetti passivi IRAP di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), ed e) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali" e successive modificazioni di nuova costituzione o che trasferiscono l'insediamento produttivo nel territorio regionale, in attuazione degli Accordi per l'insediamento e lo sviluppo di cui all'articolo 2, applicano al valore della produzione netta realizzata nel territorio regionale l'aliquota IRAP di cui all'articolo 16, commi 1 e 1-bis del decreto legislativo n. 446 del 1997, ridotta di un punto percentuale.

2. Sono esclusi dalla riduzione di cui al comma 1 i soggetti esercenti attività nei settori individuati dalle seguenti divisioni della classificazione ATECO 2007:

a) codice 64 - attività di servizi finanziari, escluse le assicurazioni e i fondi pensione;

b) codice 65 - assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione, escluse le assicurazioni sociali obbligatorie;

c) codice 66 - attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative.

3. La riduzione di cui al comma 1 si applica per cinque periodi di imposta, successivi alla sottoscrizione dell'Accordo per l'insediamento e lo sviluppo di cui all'articolo 2, a decorrere da quello di costituzione o di trasferimento dell'insediamento produttivo nel territorio regionale.

4. L'agevolazione di cui al comma 1 è concessa nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato in regime "de minimis".

#### **Art. 10 - Clausola valutativa.**

1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti dalle azioni intraprese per favorire l'attrazione degli investimenti nella Regione.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, con cadenza biennale, presenta al Consiglio regionale una relazione che descrive le azioni e gli interventi progressivamente attivati, relazionando sull'attuazione degli Accordi di cui alla presente legge e, in particolare, indicando i soggetti coinvolti nell'attuazione, i progetti approvati, i beneficiari raggiunti e le loro caratteristiche, le risorse impegnate ed erogate, evidenziandone i risultati ottenuti anche in termini occupazionali, e le altre azioni di supporto realizzate.

3. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo i cittadini, le imprese e le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative dei principali settori economici e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

4. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale pubblicano sui propri siti web istituzionali i dati e i documenti adottati in relazione alle attività valutative previste dal presente articolo.

#### **Art. 11 - Norma finanziaria.**

1. Agli oneri in conto capitale derivanti dall'applicazione dell'articolo 2 (Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria e artigianato", Titolo 2 "Spese in conto capitale"), quantificati in euro 16.233.921,00 per l'esercizio 2025, si fa fronte con le risorse del PR FESR 2021-2027, obiettivo Specifico 1.3 "Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi" previste, in forma aggregata per priorità, nel documento approvato dalla CE con Decisione n. C(2022) 8415 final del 16 novembre 2022, recepito dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1573 del 13 dicembre 2022.

2. Agli oneri di parte corrente derivanti dall'applicazione dell'articolo 4 (Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria e artigianato", Titolo 1 "Spese correnti") quantificati in euro 766.079,00 per l'esercizio 2025, si fa fronte con le risorse del PR FESR 2021-2027, obiettivo Specifico 1.3 "Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi" previste, in forma aggregata per priorità, nel documento approvato dalla CE con Decisione n. C(2022) 8415 final del 16 novembre 2022, recepito dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1573 del 13 dicembre 2022.

3. Agli oneri in conto capitale derivanti dall'applicazione dell'articolo 6, comma 1, lettere b) e c), quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria e artigianato", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2025-2027, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 8, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34, allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 2 "Spese in conto capitale".

4. Agli oneri di parte corrente derivanti dall'applicazione dell'articolo 6, comma 1 e dell'articolo 7, commi 5 e 6, quantificati in euro 400.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria e Artigianato", Titolo

1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’articolo 8, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34, allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”.

5. Alle minori entrate derivanti dall’applicazione dell’articolo 9, quantificate in euro 650.000,00 per ciascun esercizio 2026 e 2027 (Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”, Tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati”), si fa fronte riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’articolo 8, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34, allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027.

#### **Art. 12 - Entrata in vigore.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

---

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 42
Voti favorevoli	n. 32
Astenuti	n. 10

**IL CONSIGLIERE-SEGRETARIO**  
f.to Erika Baldin

**IL PRESIDENTE**  
f.to Roberto Ciambetti

## INDICE

Art. 1 - Finalità ed interventi. ....	11
Art. 2 - Accordi per l'insediamento e lo sviluppo. ....	11
Art. 3 - Contenuto dell'Accordo per l'insediamento e lo sviluppo. ....	13
Art. 4 - Gestione dell'Accordo per l'insediamento e lo sviluppo.....	13
Art. 5 - Realizzazione dell'Accordo per l'insediamento e lo sviluppo. ....	14
Art. 6 - Azioni regionali per l'attrazione e il rientro degli investimenti. ....	14
Art. 7 - Interventi di semplificazione.....	15
Art. 8 - Sostegno agli investimenti delle imprese attraverso interventi in materia di occupazione e formazione. ....	15
Art. 9 - Agevolazioni dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per le imprese che stipulano Accordi per l'insediamento e lo sviluppo. ....	16
Art. 10 - Clausola valutativa.....	17
Art. 11 - Norma finanziaria. ....	17
Art. 12 - Entrata in vigore.....	18